

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: bonus fiscale - richiesta di restituzione del beneficio da parte dell'Agazia delle Entrate ai pensionati.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 2 marzo 2011)

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza;

VISTO l'articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

VISTO l'articolo 44 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, che ha previsto che a favore dei soggetti passivi di imposta sul reddito delle persone fisiche (ivi compresi i pensionati), per i quali è risultata nel 2006 un'imposta netta pari a zero, venisse corrisposta nel 2007 una somma a titolo di rimborso forfettario pari a 150 euro;

VISTO il decreto ministeriale 8 novembre 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui sono state stabilite le categorie dei soggetti aventi diritto e le modalità di erogazione del rimborso in oggetto;

CONSIDERATO che l'INPS ha posto in pagamento il bonus fiscale sulla base delle informazioni in proprio possesso, senza ricevere alcuna preventiva domanda da parte dei pensionati e senza che questi fossero consapevolmente informati dei requisiti richiesti;

CONSIDERATO altresì che L'Agenzia delle Entrate ha recentemente completato le verifiche sull'erogazione del bonus fiscale e, sulla base delle proprie informazioni, ha disposto il recupero nei confronti di tutti coloro che risultano sprovvisti dei necessari requisiti;

OSSERVATO che la predetta richiesta di recupero è comprensiva, oltreché dell'importo del bonus, anche delle sanzioni e dei relativi interessi legali;

VALUTATO che l'Agenzia delle Entrate, anche tenendo conto che gli Istituti previdenziali hanno corrisposto il bonus in via automatica, hanno stabilito che, a seguito di presentazione di una specifica istanza di autotutela parziale da parte dei soggetti interessati, verranno riesaminate le comunicazioni del bonus fiscale al fine di annullare la sanzione irrogata, ad eccezione che per coloro che hanno prodotto la dichiarazione dei redditi (mod. UNICO o 730);

TENUTO CONTO del documento n. 41, predisposto dalla Commissione Prestazioni del CIV, che fa parte integrante del presente O.d.G.,

INVITA

gli Organi istituzionali competenti – anche tenendo conto che gli Istituti previdenziali hanno corrisposto il bonus in via automatica - ad applicare alla totalità dei pensionati interessati la eliminazione generalizzata oltreché delle sanzioni, anche dei relativi interessi maturati, limitando il recupero al solo importo del bonus fiscale con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 38 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL SEGRETARIO
(F. Giordano)

IL PRESIDENTE
(G. Abbadessa)

Doc CIV n. 41

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Commissione Prestazioni

NOTA INFORMATIVA

Allegato n. 1

OGGETTO: Bonus fiscale. Richiesta di restituzione del beneficio da parte dell'Agazia delle Entrate ai pensionati.

L'articolo 44 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ha previsto che a favore dei soggetti passivi di imposta sul reddito delle persone fisiche (ivi compresi i pensionati), per i quali è risultata nel 2006 un'imposta netta pari a zero, venisse corrisposta nel 2007 una somma a titolo di rimborso forfettario pari a 150 euro.

Agli stessi spetta la medesima somma per ciascun familiare fiscalmente a carico.

Con decreto ministeriale 8 novembre 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state stabilite le categorie dei soggetti aventi diritto e le modalità di erogazione del rimborso in oggetto.

Con il medesimo decreto è stato altresì disposto che ai pensionati cui l'Istituto aveva rilasciato il CUD per l'anno 2006 e ai quali viene erogato il rateo di pensione nel mese di dicembre 2007 sia corrisposto l'importo in oggetto insieme alla mensilità di dicembre e della tredicesima sulla base delle informazioni possedute.

In sede di conversione del decreto è stato poi stabilito che la misura di sostegno non spetta a coloro che nell'anno 2006 risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.

Sulla base delle precedenti osservazioni l'Istituto ha posto in pagamento il bonus fiscale sulla base delle informazioni in proprio possesso senza ricevere alcuna preventiva domanda da parte dei pensionati e senza che questi fossero consapevolmente informati dei requisiti richiesti.

L'Agazia delle Entrate ha recentemente completato le verifiche sull'erogazione del bonus fiscale e sulla base delle proprie informazioni ha disposto il recupero nei confronti di tutti coloro che risultano sprovvisti dei necessari requisiti.

La richiesta di recupero è comprensiva oltrechè dell'importo del bonus anche delle sanzioni e dei relativi interessi.

L'Agenzia delle Entrate, tenuto conto che gli istituti previdenziali hanno corrisposto il bonus in via automatica, hanno anche stabilito di escludere la sanzione applicata solo dietro presentazione di una specifica istanza di autotutela presentata all'agenzia stessa escludendo tra l'altro coloro che hanno prodotto, per un qualsiasi motivo, la dichiarazione dei redditi (mod. UNICO o 730).

La Commissione Prestazioni reputa opportuno invitare gli organi istituzionali competenti, considerate le argomentazioni utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per la riduzione delle sanzioni, ad applicare alla totalità dei pensionati interessati la eliminazione generalizzata oltreché delle sanzioni anche dei relativi interessi maturati limitando il recupero al solo importo del bonus.

Propone pertanto al Consiglio l'adozione di uno specifico Ordine del Giorno.

Roma 2 Marzo 2011

Allegato n. 1

Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222

Art. 44.

Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito

1. **((In attesa dell'introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un'impostanegativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi))** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero, e' attribuita, per l'anno 2007, **((una detrazione fiscale))** pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario. **((Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell'anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.))**

2. Ai soggetti indicati al comma 1 e', inoltre, attribuita **((un'ulteriore detrazione fiscale))** pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di piu' soggetti **((la detrazione fiscale))** e' ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.

((4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalita' di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonche' le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007.))

4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell'anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.

4-ter. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "La detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita' immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione".))